



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA Provincia di Arezzo

ORDINANZA DEL SINDACO N.19 DEL 15/04/2026

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e da zanzara comune (*Culex spp.*) - Anno 2026

Premesso

-che negli ultimi anni nel territorio nazionale si è registrato un progressivo incremento delle segnalazioni di casi importanti e autoctoni di patologie trasmesse da vettori artropodi – in particolare zanzare la cui presenza è documentata anche nel territorio regionale toscano;

-che tali malattie, alcune delle quali suscettibili di evoluzione clinica grave, richiedono un approccio coordinato e sistematico da parte di tutte le Autorità competenti;

Preso atto della nota della Azienda USL Toscana Sud Est, acquisita da questo Ente con prot. 1820 del 10/03/2026, con la quale è stato richiesto di:

- Avviare le operazioni di bonifica ambientale a decorrere dal mese di marzo;
- Emanare ordinanza sindacale secondo il modello di cui all'allegato 1 della delibera Regionale DGRT 582/2022
- Diffondere l'opuscolo informativo

Richiamata

-la Delibera di Giunta Regionale Toscana n.582 del 23/05/2022 "Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi nella Regione Toscana" con la quale è stato approvato il Piano di Prevenzione sorveglianza e risposta alle Arbovirosi, dove sono indicate le specifiche misure operative a carico dei soggetti istituzionali coinvolti tra cui le Amministrazioni Comunali;

-la Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n.411 del 18/04/2023 Allegato A;

Considerato che nel corso delle estati precedenti, nel territorio nazionale, si sono manifestati casi di malattia virali trasmesse da insetti vettori, che hanno provato locali situazioni di criticità sanitaria derivanti dalla ulteriore diffusione legata alla presenza delle zanzare;

Rilevato che nel piano di cui sopra alle Amministrazioni comunali tra le altre cose è affidato il compito di adottare e diffondere idonee ordinanze sindacali per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori compresi i provvedimenti contingibili ed urgenti in presenza di casi umani di Arbovirosi oltre che il coinvolgimento della popolazione nella corretta gestione delle aree di pertinenza private;

Richiamato altresì il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025 prorogato al 31.12.2026 confermando le strategie (Accordo Stato-Regioni n. 245 del 18 dicembre 2025);

Considerato che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Considerata la necessità che le suddette misure si rivolgano alla generalità della popolazione presente nel territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali i cantieri, aree dismesse piazzali, depositi, parcheggi vivai e altre attività produttive e commerciali che possono dal luogo a raccolte di acqua stagnante che consentano la proliferazione dei focolai di sviluppo larvale;

Ritenuto di stabilire l'efficacia della presente ordinanza dalla sua emissione fino a tutto il mese di novembre 2026;

Richiamata la DGRT n. 582 del 23/05/2022 dove tra le altre cose si vieta la campagna di disinfestazione aduicida fatta eccezione per particolari situazione segnalate dall'Azienda Sanitaria Locale;

Precisato che l'Amministrazione Comunale ha già attivo il servizio di disinfestazione larvicida e che sono già stati programmati i trattamenti nell'anno in corso;

Ritenuto per quanto sopra che per garantire l'incolumità dei cittadini è indispensabile provvedere alla regolamentazione e all'imposizione di alcune prescrizioni idonee a contenere il fenomeno alle condizioni di minore impatto per la salute e alle opportune ed idonee informazioni alle popolazioni residenti, considerato anche che il nostro territorio è stato classificato secondo il PNA 2020-2025 e il PRA (dgr 582/22) ad ALTO RISCHIO;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto quanto previsto al punto 4. dell'Allegato A alla delibera n.582 del 23/05/2022 relativamente all'attività dei comuni ed alla emissione di ordinanze a valenza stagionale affinché i cittadini/Enti svolgano interventi di prevenzione e lotta diretta contro le larve delle zanzare nelle proprie aree di pertinenza;

Visto l'allegato 1 all'Allegato A alla delibera n.582 del 23/05/2022 "Schema di Ordinanza del Sindaco";

ORDINA

a decorrere dal giorno dalla data di emanazione del presente provvedimento fino al 30 novembre 2026:

A) A tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, proprietari, affittuari e in generale a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, dove si possono creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza, di:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed impedire qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori o bidoni non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di scaricare l'acqua nei tombini;
3. **impedire** la formazione di ristagni d'acqua su teloni plastici o qualsiasi altra superficie concava;
4. **evitare** di lasciare giochi e piscine gonfiabili e simili con acqua stagnante per più di 5 giorni;
5. **provvedere** al controllo ed alla pulizia periodica delle gronde e degli scarichi pluviali;
6. **evitare** ogni raccolta d'acqua in caso di annaffiatura di piante a vaso e fioriere (i sottovasi devono essere controllati e svuotati e/o lasciati asciugare almeno ogni 5 giorni);
7. **pulire** fontane e vasche ornamentali da eventuali ostruzioni;
8. **svuotare** fontane, vasche e piscine non in esercizio o procedere ad idoneo trattamento antilarvale;
9. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
10. **tenere** sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
11. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte, improduttive e/o inutilizzate, al regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo.

B) A tutti i conduttori di orti, di:

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3 **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica o con rete zanzariera gli eventuali serbatoi d'acqua.

C) Ai proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali/artigianali/commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di pneumatici e materiali di recupero, di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

D) Ai responsabili delle aree di cantiere, di:

1. **evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

4. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

E) A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi/esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, aziende agricole, di:

1. **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;

2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi o con reti zanzariere gli eventuali serbatoi d'acqua;

4. **eseguire** adeguate verifiche ed attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

F) All'interno dei cimiteri di:

1. **non lasciare** vasi e sottovasi pieni di acqua.

2. **non lasciare** nelle aree scoperte contenitori vuoti (annaffiatoi e simili) che potrebbero riempirsi di acqua piovana (questi vanno rimossi o conservati capovolti).

3. **non ostruire** le fontane dei cimiteri con fiori o altri residui.
4. **riempire** i vasi con materiale inerte (sabbia, terra, argilla espansa, ecc.) che costituisce un ottimo sostegno per i fiori stessi ed evitano la presenza di acqua stagnante, in caso di utilizzo di fiori secchi o di plastica;
5. **trattare** l'acqua del vaso con prodotti larvicidi ad ogni ricambio, in caso di utilizzo di fiori recisi.

DISPONE

che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da zanzare con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, su indicazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL territorialmente competente, all'emissione di apposita Ordinanza Contingibile e Urgente per l'esecuzione dei trattamenti (larvicidi ed adulticidi) in aree pubbliche e private.

DISPONE

che i trattamenti adulticidi, al di fuori delle emergenze sanitarie di cui sopra, debbano essere eseguiti solo in casi straordinari a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie di intervento), dopo attenta indagine ambientale ed entomologica e previa autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL territorialmente competente; in ogni caso, tali trattamenti non dovranno mai essere programmati a calendario.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui queste sono state riscontrate.

Le violazioni alla presente ordinanza sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pagamento entro 60 giorni: € 50,00) in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 26.11.1981 n.689 e s.m.i., alla L.R. 28.12.2000 n. 81 ed all'art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune (<https://www.comune.marcianodellachiana.ar.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del medesimo.

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- per quanto di competenza, al:
 - Comando di Polizia Locale di Marciano della Chiana
 - all'Azienda USL Toscana Sud Est, Dipartimento della Prevenzione Valdichiana Aretina;
- per opportuna conoscenza
 - alla Regione Toscana.

I N F O R M A

Che le istruzioni per eseguire i trattamenti in proprio sono consultabili sul sito del Comune

(https://comune.marcianodellachiana.ar.it/notizie/3555629/guida-difesa-punture-zanzara#organizational_units)

IL SINDACO
Dott.ssa Maria De Palma

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Marciano della Chiana, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005